

**CONTRATTO DI STOCCAGGIO PER L'ANNO
TERMICO 2018/2019
SERVIZIO DI STOCCAGGIO WEEKEND+**

Sommario

Premesse	3
1. PREMESSE E ALLEGATI	3
2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO	3
3. CONDIZIONE SOSPENSIVA. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO	3
4. MODALITA' DI GESTIONE DEI CONFERIMENTI E DELLE CESSIONI DI CAPACITA'	4
5. IMPEGNI	4
6. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE	4
7. PROCEDURA	5
8. OBBLIGHI DELLE PARTI	5
9. INADEMPIENZE CONTRATTUALI	7
10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	8
11. DISPOSIZIONI GENERALI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	8
12. FORZA MAGGIORE	10
13. PROPRIETÀ INDUSTRIALE	11
14. RISERVATEZZA	11
15. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE	12
16. ANTIRICICLAGGIO	12
17. PRIVACY	13
18. CESSIONE DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO	13
19. DISPOSIZIONI FINALI	13

Il presente *CONTRATTO DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2018/2019 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO WEEKEND+* ("**Contratto di Stoccaggio**") è stipulato a Milano in data [·]

tra

Ital Gas Storage S.p.A. ovvero in forma abbreviata IGS S.p.A. con sede legale a Milano (MI) Via Meravigli 3 CAP 20123, Numero R.E.A. MI – 1794613 Codice fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano 08751271001, rappresentata dall'Ing. Alberto Mariotti nella sua qualità di Direttore Generale qui di seguito denominata "**IGS**"

e

[UTENTE] con sede legale a, Codice Fiscale....., Partita IVA..... numero iscrizione al Registro Imprese di, R.E.A., Codice Accisa....., rappresentata da nella sua qualità di, qui di seguito denominata "**Utente**" di seguito indicate singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Premesse

- IGS svolge, sulla base della concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, l'attività di stoccaggio di gas naturale presso l'Impianto di Stoccaggio di Cornegliano Laudense attribuito alla stessa in concessione.
- L'Utente è il soggetto utilizzatore dell'Impianto di Stoccaggio ed è interessato ad usufruire del Servizio di Stoccaggio denominato WeekEnd+ offerto secondo le regole definite nella relativa "*Procedura per l'assegnazione ad asta di capacità di stoccaggio e modalità operative di fornitura del servizio WeekEnd+ per l'inverno 2018/2019*" (di seguito "**Procedura**"), sottoposta alla consultazione ed approvata dall'ARERA in data 7 novembre 2018 e pubblicata sul sito Internet di IGS in data 13 novembre 2018.
- Con il presente Contratto di Stoccaggio le Parti intendono convenire i termini e le condizioni che, subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva prevista all'articolo 3 del medesimo Contratto di Stoccaggio, regoleranno il Servizio che verrà reso da IGS in favore dell'Utente.

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Stoccaggio.

I termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente Contratto di Stoccaggio, ove non diversamente definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel glossario della Procedura o nella Procedura medesima.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO

Il presente Contratto di Stoccaggio ha per oggetto la messa a disposizione da parte di IGS del Servizio, così come meglio individuato nella Procedura, in favore dell'Utente.

3. CONDIZIONE SOSPENSIVA. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO

L'efficacia del presente Contratto di Stoccaggio è sospensivamente condizionata alla definizione degli impegni di capacità di stoccaggio (quantità e durata) per il Servizio attraverso il perfezionamento di uno o più processi di conferimento e/o cessione di Capacità di Stoccaggio previsti ai paragrafi 7 e 8.4 della Procedura.

La condizione sospensiva sopra indicata dovrà avverarsi entro i termini previsti dalla Procedura ai fini del completamento dei predetti processi di conferimento o cessioni di capacità. Le Parti si danno reciprocamente atto che il mancato avveramento, entro i termini di cui sopra, della condizione sospensiva determinerà il permanere della inefficacia del presente Contratto di Stoccaggio.

Il presente Contratto di Stoccaggio avrà una durata coincidente con la durata degli impegni di capacità che verranno definiti per effetto e all'esito del perfezionamento di uno o più processi di conferimento e/o cessione

di capacità previsti ai paragrafi 7 e 8.4 della Procedura, esclusa ogni tacita rinnovazione, fatti salvi i diritti e gli obblighi maturati alla data di cessazione del presente Contratto di Stoccaggio.

4. MODALITA' DI GESTIONE DEI CONFERIMENTI E DELLE CESSIONI DI CAPACITA'

Le Parti convengono che tutti i processi di conferimento e/o cessione oggetto del presente Contratto di Stoccaggio, verranno attuati in via esclusiva attraverso il Portale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nella Procedura e nell'eventuale ulteriore documentazione che IGS metterà a disposizione sul proprio sito Internet.

5. IMPEGNI

Gli impegni di Capacità di Stoccaggio (Spazio, Capacità di Erogazione e Capacità di Iniezione) oggetto del presente Contratto di Stoccaggio sono quelli che verranno definiti, tramite il Portale, per effetto e all'esito del perfezionamento di uno o più processi di conferimento e/o cessione di Capacità di Stoccaggio previsti ai paragrafi 7 e 8.4 della Procedura, le cui risultanze costituiranno parte integrante del presente Contratto di Stoccaggio.

6. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

Per la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto di Stoccaggio, l'Utente si impegna a corrispondere a IGS gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi determinati in esito al/ai processi di conferimento di cui al paragrafo 7 della Procedura.

I corrispettivi di cui sopra si applicano allo Spazio conferito all'Utente, eventualmente aggiornato per tener conto delle cessioni di capacità.

IGS emette le fatture entro i termini indicati nella seguente tabella:

Tipologia di fattura	Termini emissione fattura
Fatture per le componenti di Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione.	Entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo al mese cui la prestazione si riferisce.
Fatture dei corrispettivi per il Conferimento di capacità di breve termine compreso il meccanismo di Overnomination.	Entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese cui la prestazione si riferisce.
Fatture per eventuali voci non comprese nelle precedenti tipologie.	Entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese cui la prestazione si riferisce.

Con riferimento al mese M, nel caso in cui IGS attribuisca all'Utente complessivamente un prelievo a valere sulla giacenza in stoccaggio corrispondente alla quota percentuale dei consumi tecnici della centrale di trattamento, l'Utente emetterà a debito di IGS una fattura per la cessione del gas naturale, calcolata sulla base di un prezzo convenzionale pari alla media del mese M dei "System Average Price" o "SAP" giornalieri come definito all'articolo 1, articolo 1.2 comma m) del Testo Integrato del Bilanciamento Gas, approvato con Delibera dell'Autorità 312/2016/R/gas e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del mese M+2 e IGS riaddebiterà all'Utente il medesimo importo con pari scadenza.

Le fatture emesse sono rese disponibili all'Utente sul Portale di IGS. L'Utente e IGS si impegnano ad effettuare il pagamento delle fatture, nella valuta e presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione, specificando il numero, la data e l'importo di ciascuna fattura. Eventuali oneri e commissioni sui pagamenti delle fatture emesse da IGS, e sull'incasso del relativo importo, sono interamente a carico dell'Utente, e, ove corrisposti da IGS, saranno riaddebitati all'Utente sulla fattura successiva. La nota di credito eventualmente emessa da IGS viene compensata con la fattura alla quale si riferisce, se quest'ultima non è ancora stata pagata. Se l'emissione della nota di credito è successiva al pagamento della fattura alla quale si riferisce, allora la nota di credito viene compensata con il primo pagamento in scadenza. In caso non vi siano altri pagamenti in scadenza, IGS procederà al pagamento

dell'importo dovuto. Eventuali errori di stampa e/o errori manifesti di calcolo riconosciuti da entrambe le Parti vengono corretti da IGS prima del termine di pagamento, provvedendo all'emissione del relativo documento di rettifica.

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà corrispondere, sugli importi fatturati e non pagati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, maggiorati di sette punti percentuali.

IGS, in presenza di fatture venute a scadenza e non pagate da parte dell'Utente per importi superiori al valore delle garanzie prestate, anche al fine di esercitare il diritto di ritenzione di cui al successivo articolo 11.1.2, comunica all'Utente il quantitativo di gas naturale in stoccaggio che, dalla data di tale comunicazione, non potrà essere utilizzato dall'Utente stesso. Tale quantitativo sarà valorizzato in funzione degli importi fatturati e non pagati, e tenendo conto anche degli interessi di mora maturati alla data di comunicazione sugli importi scaduti, superiori al valore delle garanzie, mediante l'applicazione dell'ultimo valore della componente di cui all'articolo 6 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, e s.m.i..

Se l'Utente soddisfa integralmente il credito non coperto dalle garanzie entro quindici giorni dalla data della comunicazione sopra menzionata, IGS comunicherà il giorno dal quale sarà possibile disporre nuovamente, in tutto o in parte, del gas naturale precedentemente inutilizzabile.

Decorsi 15 giorni dalla citata comunicazione, qualora l'Utente non abbia provveduto al pagamento di quanto non coperto dalle garanzie in essere, IGS avrà la facoltà di procedere alla escussione delle garanzie rilasciate e, qualora queste ultime non fossero sufficienti, avrà altresì la facoltà di procedere, anche senza risoluzione anticipata del presente Contratto di Stoccaggio, all'esercizio del diritto di ritenzione di cui al successivo articolo 11.1.2 per il quantitativo di gas naturale corrispondente al credito per capitale e interessi di mora residuo dopo la fruttuosa escussione, valorizzato come sopra. In caso di procedura concorsuale, IGS trattiene dall'importo ricavato un onere fisso per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 €, a compensazione delle spese amministrative e di altro tipo sostenute nell'occasione, che non sarà considerato pertanto come compensazione degli importi scaduti.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento.

Le fatture non contestate dall'Utente entro 60 giorni dalla data di emissione si intenderanno definitivamente accettate dalle Parti.

7. PROCEDURA

Il Servizio oggetto del presente Contratto di Stoccaggio è disciplinato dal medesimo Contratto di Stoccaggio e dalla Procedura che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Stoccaggio stesso. IGS e l'Utente si impegnano ad applicare e a rispettare la Procedura. In particolare, l'Utente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare integralmente le disposizioni e i contenuti della stessa.

8. OBBLIGHI DELLE PARTI

8.1 OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'Utente si impegna a:

- a. consegnare o a far consegnare tramite l'Impresa Maggiore di Trasporto per l'iniezione presso il Punto di Consegna e a ritirare o a far ritirare tramite l'Impresa Maggiore di Trasporto per l'erogazione presso il Punto di Riconsegna il gas naturale nella sua titolarità secondo i programmi e con le modalità operative di cui al paragrafo 8 della Procedura. Per Punto di Consegna/Riconsegna si intende il punto corrispondente, rispettivamente, alla flangia di entrata/uscita, a monte/valle del sistema di misura,

all'/dell'Impianto di Stoccaggio, in cui IGS prende in consegna/riconsegna il gas naturale dell'/all'Utente;

- b. consegnare o a far consegnare tramite l'Impresa Maggiore di Trasporto a IGS al Punto di Consegna il gas naturale la cui qualità dovrà risultare conforme alle specifiche di cui al Codice di Rete e alle disposizioni di cui al paragrafo 10 della Procedura;
- c. consegnare o a far consegnare tramite l'Impresa Maggiore di Trasporto a IGS al Punto di Consegna il gas naturale almeno alla pressione minima di cui al Codice di Rete;
- d. non richiedere l'erogazione di una quantità di gas naturale superiore alle quantità immesse dall'Utente in Fase di Iniezione o di cui comunque questi detiene la titolarità in stoccaggio;
- e. pagare il corrispettivo relativo al Servizio, oltre ogni altro importo che risulti dovuto a IGS in dipendenza dell'esecuzione del presente Contratto di Stoccaggio, secondo le modalità stabilite all'articolo 6 del medesimo Contratto di Stoccaggio;
- f. utilizzare il Portale nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla Procedura garantendo, nell'utilizzo dello stesso, l'adozione di modalità tali da non arrecare in alcun modo pregiudizio alla funzionalità e da non impedirne comunque, anche temporaneamente, il funzionamento.

Qualora l'Utente, per qualsiasi ragione, non consegna o non faccia consegnare al Punto di Consegna alcun quantitativo di gas naturale, l'Utente non avrà alcuna responsabilità di qualsiasi tipo in relazione a tale mancata consegna, ma rimarrà comunque obbligato a pagare i corrispettivi previsti dal precedente articolo 6, salvo i casi in cui l'Utente sia liberato da tale obbligazione ai sensi di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto di Stoccaggio.

8.2 OBBLIGHI DI IGS

IGS si impegna a:

- a. riconsegnare nella Fase di Erogazione quantitativi di gas naturale equivalenti in termini energetici, espressi in kWh, ai quantitativi immessi dall'Utente durante la Fase di Iniezione;
- b. riconsegnare all'Utente al Punto di Riconsegna i quantitativi di gas naturale, espressi in kWh, nel rispetto delle prenotazioni giornaliere confermate e dei valori di qualità e pressione di cui al Codice di Rete e di cui al paragrafo 10 della Procedura;
- c. verificare e confermare le Nomine comunicate dall'Utente, con le modalità previste dal paragrafo 8 della Procedura;
- d. svolgere le attività necessarie per l'allocazione del gas naturale movimentato ad ogni singolo Utente;
- e. a prendere in consegna dall'Impresa Maggiore di Trasporto nel Giorno Gas i quantitativi di gas naturale, espressi in kWh, consegnati o fatti consegnare dall'Utente al Punto di Consegna, conformi alle specifiche di qualità e pressione di cui al Codice di Rete e di cui al paragrafo 10 della Procedura;
- f. riconsegnare all'Impresa Maggiore di Trasporto nel Giorno-Gas i quantitativi di gas naturale, espressi in kWh, riconsegnati o fatti riconsegnare dall'Utente al Punto di Riconsegna conformi alle specifiche di qualità e pressione di cui al Codice di Rete e di cui al paragrafo 10 della Procedura;
- g. garantire la disponibilità di una capacità di trasporto per e dall'Impianto di Stoccaggio adeguata agli impegni assunti con gli Utenti a seguito della stipula del presente Contratto di Stoccaggio;
- h. svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i programmi ricevuti da parte dei propri Utenti così come confermati da IGS;
- i. garantire a tutti gli Utenti in modo imparziale e non discriminatorio l'accesso al Portale assicurandone il corretto funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento dello stesso, garantendo, in caso di malfunzionamento, modalità alternative di espletamento delle attività previste nonché tempestive comunicazione su inizio, durata del malfunzionamento stesso e ripristino del servizio.

Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, IGS, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, opera sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti e non è responsabile della correttezza e della completezza dei dati comunicati dai propri Utenti. Questi, pertanto, riconoscono espressamente che nessuna responsabilità potrà essere imputata a IGS in merito agli adempimenti effettuati da IGS in relazione al contratto di trasporto sulla base dei dati ad essa pervenuti.

9. INADEMPIENZE CONTRATTUALI

9.1 INADEMPIENZE DELL'UTENTE

9.1.1 SPECIFICHE DI PRESSIONE

Qualora il gas naturale consegnato o fatto consegnare dall'Utente a IGS al Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, IGS, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente stesso e all'Impresa Maggiore di Trasporto. IGS oltre ad essere sollevata dall'obbligo di immettere nell'Impianto di Stoccaggio i quantitativi di gas naturale programmati dall'Utente per il periodo in oggetto nella misura in cui l'iniezione non sia consentita dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione di tale gas naturale fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al Codice di Rete.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti da IGS in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, nei limiti di quanto indicato al successivo articolo 10 e fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi di stoccaggio da parte dell'Utente stesso.

9.1.2 SPECIFICHE DI QUALITÀ

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente a IGS al Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla specifica di qualità di cui al Codice di Rete e di cui al paragrafo 10 della Procedura, IGS, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà immediata comunicazione all'Utente ed all'Impresa Maggiore di Trasporto ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione nell'Impianto di Stoccaggio di tale gas.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti da IGS in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, nei limiti di quanto indicato al successivo articolo 10 e fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi di stoccaggio da parte dell'Utente stesso.

9.2 INADEMPIENZE DI IGS

9.2.1 SPECIFICHE DI PRESSIONE

Qualora il gas naturale reso disponibile da IGS all'Utente presso il Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, IGS, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente ~~e stessa~~ e all'Impresa Maggiore di Trasporto. L'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi di stoccaggio avrà diritto ad ottenere da IGS, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al successivo articolo 10.

9.2.2 SPECIFICHE DI QUALITÀ

Qualora il gas naturale reso disponibile da IGS all'Utente presso il Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di qualità di cui al Codice di Rete e di cui al paragrafo 10 della Procedura, IGS ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e all'Impresa Maggiore di Trasporto che avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas. Fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi di stoccaggio l'Utente avrà diritto ad ottenere da IGS, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, nei limiti di quanto indicato al successivo articolo 10.

9.2.3 MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Fatti salvi i casi di Forza Maggiore, qualora IGS non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto di Stoccaggio ed in conseguenza di tale inadempimento risulti impossibile per l'Utente fruire in tutto o in parte del Servizio, l'Utente stesso, per il periodo in cui risulterà sospesa, in tutto o in parte, la prestazione del predetto Servizio, sarà parzialmente o totalmente sollevato dall'obbligo di pagamento del corrispettivo di capacità dovuto. L'Utente avrà inoltre il diritto ad ottenere da IGS, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo articolo 10. Nei casi di mancata erogazione della prestazione e qualora ne ricorrano le condizioni all'Utente interessato sarà corrisposto l'indennizzo di cui all' Allegato A alla delibera 596/2014/R/Gas (Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del Gas Naturale).

10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

10.1 DOLO E COLPA GRAVE

La responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra, per eventuali danni derivanti, o comunque connessi, dalla/alla esecuzione o dalla/alla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle proprie obbligazioni discendenti dal presente Contratto di Stoccaggio, è espressamente limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

10.2 DANNO RISARCIBILE

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente articolo 10.1, le Parti convengono che, ai fini del presente Contratto di Stoccaggio, per "danno risarcibile" si intende esclusivamente il danno emergente che deriva, in base a un rapporto di causalità diretta, dalla esecuzione o dalla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle proprie obbligazioni discendenti dal presente Contratto di Stoccaggio.

Resta pertanto esclusa qualunque responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- a) danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'interruzione di contratti con propri clienti e/o fornitori, eventuali corrispettivi, penali, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui una delle Parti sia obbligata in virtù di contratti o rapporti con propri clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- b) lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitto o reddito;
- c) danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno all'immagine.

Conseguentemente, in relazione ai danni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra rispetto a qualsiasi pretesa che, a qualunque titolo, venga avanzata da terzi.

11. DISPOSIZIONI GENERALI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

11.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO

11.1.1 RISOLUZIONE DA PARTE DI IGS

Il presente Contratto di Stoccaggio, oltre che per le cause previste dalla legge, potrà essere risolto da IGS, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'ARERA e al MiSE, qualora:

- a) l'Utente perda, per qualunque motivo, anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato al paragrafo 6 della Procedura, per accedere all'Impianto di Stoccaggio e non abbia riacquisito tale requisito nei termini previsti dal medesimo paragrafo 6 della Procedura;
- b) l'Utente divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori o sia sottoposto ad una qualunque delle procedure concorsuali previste dalla legge o si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure, fatto salvo il subentro nel presente Contratto di Stoccaggio da parte degli organi preposti alle procedure stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) l'Utente sia posto in liquidazione o non abbia comunicato tempestivamente a IGS di essere in procinto di incorrere in una delle situazioni previste dall'articolo 2484 del Codice Civile;
- d) inadempimento prolungato dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, dei corrispettivi fatturati da IGS ai sensi del presente Contratto di Stoccaggio. Costituisce inadempimento prolungato

- il mancato pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti per 1 mese del Servizio, qualora il valore dell'esposizione dell'Utente superi il valore della garanzia prestata;
- e) le garanzie di cui al paragrafo 6 della Procedura non siano state presentate, adeguate o reintegrate nei termini ivi previsti o vengano, per qualunque causa, revocate o annullate in tutto o in parte;
 - f) l'Utente utilizzi il Portale con modalità tali da arrecare pregiudizio alla funzionalità dello stesso o da impedirne comunque, anche temporaneamente, il funzionamento;
 - g) l'Utente non rispetti gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Contratto di Stoccaggio (ivi incluso il rispetto delle Capacità di Stoccaggio conferite) ovvero utilizzi in maniera impropria l'Impianto di Stoccaggio;
 - h) impossibilità di effettuare la prestazione per causa di Forza Maggiore, qualora un evento qualificato nel successivo articolo 12 come Forza Maggiore si protragga per un periodo superiore a 3 mesi.

11.1.2 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi di risoluzione di cui al precedente articolo 11.1.1, nonché nei casi in cui l'Utente non adempia in modo continuativo agli obblighi di cui al presente Contratto di Stoccaggio, IGS provvederà a sospendere l'accettazione di qualunque Nomina/Rinomina dell'Utente dandone comunicazione all'ARERA, al MiSE e all'Impresa Maggiore di Trasporto per l'adozione dei provvedimenti e delle azioni di competenza.

In tali casi di risoluzione l'Utente sarà tenuto a corrispondere a IGS, oltre agli importi maturati a qualunque titolo sino alla data di risoluzione del presente Contratto di Stoccaggio, una somma risultante dall'attualizzazione – alla data della predetta risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità nonché ogni altro importo che risulti dovuto dall'Utente a IGS in dipendenza dell'esecuzione del presente Contratto di Stoccaggio per il periodo compreso tra la data della risoluzione medesima e la data prevista per la scadenza dello stesso, nonché a risarcire gli ulteriori danni causati a IGS, manlevando e tenendo indenne quest'ultima rispetto a qualunque pretesa da chiunque avanzata in relazione ai danni causati all'Impresa Maggiore di Trasporto e/o altri soggetti.

IGS inoltre, in qualità di depositario, è titolare del diritto di ritenzione sulle quantità di gas naturale di proprietà dell'Utente presenti nell'Impianto di Stoccaggio non già oggetto di garanzia reale a favore di terzi, inclusa l'Impresa Maggiore di Trasporto. La stessa sarà automaticamente e preventivamente autorizzata dall'Utente senza necessità alcuna di ulteriore comunicazione, prova o motivazione, intimazione o richiesta nei confronti dell'Utente, ogni eccezione rimossa, alla vendita del suddetto gas naturale a soddisfacimento in via prioritaria del proprio credito e dei costi sostenuti per la vendita del gas naturale attraverso procedure concorsuali.

11.1.3 RISOLUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

Nel caso in cui si verifichi un evento che impedisca all'Utente l'iniezione o l'erogazione nel/dall'Impianto di Stoccaggio per un periodo consecutivo superiore a tre mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, il presente Contratto di Stoccaggio potrà essere risolto dall'Utente, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di comunicazione scritta a IGS, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. L'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere a IGS gli importi di cui al precedente articolo 11.1.2

Qualora la capacità di cui al Contratto di Stoccaggio risolto sia successivamente conferita da IGS, in tutto o in parte, ad un altro Utente, i corrispettivi ricevuti a fronte del conferimento di tale Capacità di Stoccaggio verranno accreditati all'Utente che si è avvalso della facoltà di risoluzione di cui al presente articolo.

11.2 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale verranno definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso l'ARERA, le controversie derivanti dal presente Contratto di Stoccaggio, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno disciplinate, in via transitoria, in base alle procedure di seguito indicate.

Resta inteso che l'insorgere di qualunque controversia, così come la pendenza di qualsivoglia procedura di carattere conciliatorio, arbitrale o giudiziale, non consentirà in ogni caso all'Utente di sospendere o ritardare l'adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento discendenti dal presente Contratto di Stoccaggio.

11.3 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.4, le suddette controversie verranno sottoposte – su iniziativa di una delle due Parti e previa comunicazione scritta all'altra – all'esame congiunto di soggetti individuati da ognuna delle Parti fra i propri dirigenti di primo livello, allo scopo di addivenire ad una composizione bonaria.

11.4 RISOLUZIONE GIUDIZIALE E FORO COMPETENTE

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 11.3 non abbia avuto esito positivo nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione ivi prevista o nel caso in cui una delle Parti ritenga necessario il ricorso a misure cautelari e/o d'urgenza, le Parti potranno, alternativamente:

- a) previo apposito compromesso, ricorrere all'ARERA per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità definite dall'ARERA medesima con proprio regolamento;
- b) adire l'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono competenza esclusiva al foro di Milano.

12. FORZA MAGGIORE

12.1 DEFINIZIONE

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, fatto o circostanza relativo all'Impianto di Stoccaggio (i) non imputabile alla Parte che la invoca ("**Parte Interessata**") (ii) non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze e (iii) tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri, l'adempimento delle proprie obbligazioni discendenti dal presente Contratto di Stoccaggio.

12.2 ESEMPLIFICAZIONI

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo e a condizione che soddisfino tutti i requisiti indicati nel precedente articolo 12.1, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, complessivamente identificabili come "cause esterne";
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni che comportino, anche per ordine o provvedimento delle amministrazioni competenti, la sospensione/riduzione del Servizio;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate e ogni altra forma di agitazione di carattere sindacale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che impedisca o pregiudichi la prestazione del Servizio;
- e) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità ovvero eventuali prescrizioni da parte delle amministrazioni competenti che possano determinare la sospensione/riduzione del Servizio (non determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata);
- f) ritardato o mancato ottenimento dei necessari permessi e/o concessioni funzionali all'erogazione del Servizio;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni funzionali all'erogazione del Servizio.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento, fatto o circostanza che si sia verificato al di fuori dell'Impianto di Stoccaggio. In via esemplificativa, l'impossibilità di una Parte di adempiere ai propri obblighi di pagamento discendenti dal presente Contratto di Stoccaggio non è considerata causa di Forza Maggiore.

12.3 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA PARTE INTERESSATA

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni previsti nel presente Contratto di Stoccaggio, nonché per qualunque danno o perdita subiti dall'altra Parte, nella misura in cui il mancato adempimento di tali impegni sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

In ogni caso, la predetta Parte Interessata sarà tenuta a:

- a) adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento di Forza Maggiore al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi contrattuali;
- b) comunicare all'altra Parte, in maniera tempestiva:
 - il verificarsi dell'evento di cui sopra, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso e indicando altresì, qualora sia possibile stimarlo, il tempo necessario per porvi rimedio;
 - lo sviluppo di tale evento, fornendo un aggiornamento circa la durata prevista;
 - la cessazione dell'evento medesimo.
 - i valori di Nomina/Rinomina da inserire nel Portale e considerati accettabili ai fini della conferma degli stessi da IGS.

12.4 RIDUZIONI TARIFFARIE

In presenza di una causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui tale causa sussista, i corrispettivi di capacità relativi al Servizio verranno applicati all'Utente in proporzione alla riduzione effettiva della prestazione del predetto Servizio.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini l'interruzione totale della prestazione del Servizio, l'Utente sarà sollevato dal pagamento dei corrispettivi dovuti in forza del presente Contratto di Stoccaggio per tutta la durata di tale interruzione.

13. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'Utente si impegna a rispettare integralmente le disposizioni a tutela dei diritti di proprietà industriale di IGS e, in particolare, quelle di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e relative disposizioni modificative, integrative ed attuative.

Con specifico riferimento al Portale, l'Utente si impegna inoltre ad accedervi e a farne uso nella rigorosa osservanza di quanto previsto al paragrafo 4 della Procedura.

14. RISERVATEZZA

14.1 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Tutte le informazioni riguardanti le attività delle Parti, il presente Contratto di Stoccaggio e ogni altra documentazione relativa alle Parti o al presente Contratto di Stoccaggio, dovranno ritenersi strettamente confidenziali; ciascuna Parte, pertanto, si impegna a non divulgarle, né comunicarle a terzi se non: (i) in esecuzione del presente Contratto di Stoccaggio, (ii) previo consenso scritto dell'altra Parte, e (iii) previo impegno scritto dei soggetti cui tali informazioni vengono comunicate, a mantenerle riservate e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui la comunicazione delle stesse è stata loro effettuata.

Le Parti si impegnano altresì a adottare ogni precauzione necessaria ad assicurare l'integrale rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza anche da parte del proprio personale o, comunque, di persone, società, imprese collegate a qualsiasi titolo (es. controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) assumendo piena responsabilità per le eventuali violazioni di tali obblighi.

Qualora l'Utente venga accidentalmente a conoscenza di informazioni riguardanti altri Utenti, è tenuto a informarne IGS immediatamente, fermo restando il divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi altra azione relativa a tali informazioni.

14.2 ECCEZIONI

Alle disposizioni di cui al precedente articolo 14.1 fanno eccezione:

- a) informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente;
- b) informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
- c) informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte;
- d) relative al coordinamento informativo, che vengano scambiate tra IGS e le altre imprese di stoccaggio;
- e) relative al coordinamento operativo, che vengano scambiate tra le Parti e l'Impresa Maggiore di Trasporto;
- f) relative alla gestione della "Procedura di emergenza climatica", che vengano scambiate tra IGS e i soggetti di cui al D.M. 12 dicembre 2005;
- g) comunicate a organi e/o autorità amministrative, regolatorie o giudiziarie e/o comunque in adempimento di disposizioni normative vigenti o di provvedimenti.

14.3 EFFICACIA DEGLI OBBLIGHI

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al presente Contratto di Stoccaggio.

15. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

L'Utente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, il Codice Etico e il Modello 231 di IGS (consultabili e stampabili sul sito internet www.igs.eu), oltreché ogni norma applicabile nel settore di riferimento, ivi comprese le norme anticorruzione di volta in volta applicabili.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto di Stoccaggio, l'Utente si impegna:

- a) ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di IGS, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, in conformità al Codice Etico di IGS ed alle policies di volta in volta adottate da IGS e rese disponibili sul sito internet www.igs.eu;
- b) in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico di IGS.

Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica: commerciale@italgasstorage.it.

16. ANTIRICICLAGGIO

IGS dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., condividendo il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e s.m.i..

L'Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i..

L'Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni e di altre utilità oggetto di trasferimento per finalità di cui alla stipula del presente Contratto di Stoccaggio.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dal presente articolo 16 e/o mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Utente costituisce inadempimento al presente Contratto di Stoccaggio. Conseguentemente a IGS è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Contratto di Stoccaggio in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i.. L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di IGS il diritto di addebitare all'Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto di Stoccaggio.

17. PRIVACY

Per l'esecuzione del presente Contratto di Stoccaggio IGS tratterà i dati personali dei dipendenti dell'Utente in qualità di titolare del trattamento. Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati nonché le successive modifiche e integrazioni, anche ad opera di leggi nazionali.

I dati personali raccolti, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell'esecuzione del presente Contratto di Stoccaggio, saranno esclusivamente oggetto dei trattamenti necessari all'esecuzione del medesimo Contratto di Stoccaggio. In particolare, IGS tratterà i dati personali dei dipendenti dell'Utente esclusivamente secondo quanto previsto dall'informativa resa disponibile sul sito Internet di IGS.

L'Utente assicura che i propri dipendenti che accederanno al Portale hanno preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da IGS ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e resa disponibile sul sito Internet di IGS.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO

Nessuna delle Parti può cedere il presente Contratto di Stoccaggio a terzi parti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possieda i requisiti di idoneità previsti nella Procedura.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile e la cessione sarà efficace dalla data indicata nell'atto di cessione notificato dalla Parte cedente a IGS.

In caso di cessione l'Utente si impegna a mantenere tutte le garanzie finanziarie prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto di Stoccaggio fino a quando queste non siano sostituite dal cessionario con garanzie equivalenti.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Stoccaggio resta inteso il rinvio alle disposizioni della Procedura e alle delibere dell'ARERA, per quanto applicabili.

L'Utente si impegna a fornire a IGS tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Contratto di Stoccaggio. Inoltre, con la sottoscrizione del presente Contratto di Stoccaggio l'Utente dichiara di aver aderito o si impegna ad aderire al Codice di Rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto entro la data di efficacia del Contratto di Stoccaggio stesso.

Il presente Contratto di Stoccaggio, compresa la Procedura, è regolato dalla legge italiana.

Il presente Contratto di Stoccaggio è redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Ogni avviso, notifica o altra comunicazione relativa al presente Contratto di Stoccaggio sarà inviato ai seguenti indirizzi:

per **IGS:**

Via Meravigli, 3 - 20123 Milano (MI)

Fax n. +39 02 8050 1884

Posta elettronica: commerciale@italgasstorage.it

Posta elettronica certificata: italgasstorage@pec.it

Alla att.ne del Commercial Manager

per **l'Utente:**

Fax

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata:

All'attenzione _____

ovvero presso il diverso indirizzo e/o numero di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra per iscritto in conformità a quanto stabilito dal presente comma.

Le utenze autorizzate all'utilizzo del Portale sono quelle indicate dall'Utente nel modulo compilato utilizzando il modello disponibile sul sito Internet di IGS.

Le Parti eleggono, altresì, il proprio domicilio agli indirizzi sopra indicati, per ogni fine relativo al presente Contratto di Stoccaggio.

IGS

Utente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Utente dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, le seguenti disposizioni:

art. 4 – MODALITA' DI GESTIONE DEI CONFERIMENTI E DELLE CESSIONI DI CAPACITA'

art. 5 – IMPEGNI

art. 6 – CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
art. 10 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
art. 11.4 – RISOLUZIONE GIUDIZIALE E FORO COMPETENTE
art. 16 – ANTIRICICLAGGIO
art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO

Utente
